

COMUNICATO UFFICIALE N.150 Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U.	dal N.	126/AA al N.	133/AA	della F.I.G.	C., i	nerenti
provvedimenti della Procura Federale.						

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 872 pf 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi MICHELI, Claudio VINAZZANI e della società SPEZIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI MICHELI, Responsabile amministrazione e finanza della società Spezia Calcio S.r.l. dal novembre 2013 al 29.01.2016, e dal 29.01.2016 Amministratore delegato e legale rappresentante della società Spezia Calcio S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l'espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro al paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l'obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all'esercizio dell'attività calcistica nell'ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive; e a tal fine, nel predetto paese di origine dei giovani calciatori, si procurava l'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto d'ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentava falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale;

Claudio VINAZZANI, dapprima osservatore e poi Responsabile del settore giovanile della società Spezia Calcio S.r.l. sino al termine della s.s. 2017/2018, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l'espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro al paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l'obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all'esercizio dell'attività calcistica nell'ottica del loro tesseramento e della successiva

cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive; e a tal fine, nel predetto paese di origine dei giovani calciatori, si procurava l'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto d'ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentava falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale;

SPEZIA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi MICHELI, Claudio VINAZZANI e dal procuratore per conto della società SPEZIA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione e € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il sig. Claudio VINAZZANI, di 8 (otto) mesi di inibizione e € 14.000,00 (quattordicimila/00) di ammenda per il Sig. Luigi MICHELI, e di € 60.000,00 (sessantamila/00) di ammenda per la società SPEZIA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 974 pfi 18-19 adottato nei confronti del Sig. Stefano SALVINI e della società ASD PIAZZA TEVERE, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SALVINI, allenatore di base, matricola n°129.131 all'epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1, 33, comma 1 e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, e in riferimento all'articolo 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2018/2019:

-svolto attività tecnica a favore della società Asd Football Rieti 1936, seppur non tesserato con la stessa e, comunque, già in costanza di tesseramento con la consorella Asd Piazza Tevere;

-contravvenuto all'obbligo che fa divieto al tecnico abilitato, nel corso della medesima stagione sportiva, di svolgere attività per più di una società, avendo svolto nella stagione 2018/2019 attività tecnica per le società Asd Piazza Tevere (con formale vincolo di tesseramento), e Asd Football Rieti 1936;

ASD PIAZZA TEVERE, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva federalmente il tesserato avvisato al momento della consumazione delle ascritte violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SALVINI e dal Sig. Cristian SCOSSA nella qualità di legale rappresentante per conto della ASD PIAZZA TEVERE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il sig. Stefano SALVINI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD PIAZZA TEVERE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1197 pfi 18/19 adottato nei confronti del sig. Diego Francesco DE BERNARDI e della società A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Diego Francesco DE BERNARDI, tesserato per la società A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO in qualità di Tecnico prima squadra all'epoca dei fatti, in violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver inviato in data 31 marzo 2019 alle ore 17.22 al Sig. Diego Carrara, Presidente della Sezione AIA di Busto Arsizio, mediante applicazione di messaggistica istantanea, un messaggio di testo del seguente tenore "Grazie Carrara. Ennesimo arbitro di merda di Busto" in relazione al Direttore della gara Robur Legnano-Oratorio San Filippo svoltasi in data 31.03.2019 valevole per la 12º giornata di ritorno del Girone A campionato di terza categoria Delegazione di Legnano della L.N.D.

A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Diego Francesco DE BERNARDI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Diego Francesco DE BERNARDI e dal Sig. Filippo ASPESI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Diego Francesco DE BERNARDI e di € 140,00 (centoquaranta/00) di ammenda per la società A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1568 pfi 18-19 adottato nei confronti del Sig. Filippo DOMENICUCCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO DOMENICUCCI, dirigente, all'epoca dei fatti, dell'ASD Junior Centro Città, in violazione dell'art. 1bis comma 1, e 15 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 30, commi 1 e 4 dello Statuto Federale, per aver eluso il vincolo di giustizia sportiva, depositando all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, atto di querela, senza la preventiva autorizzazione federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo DOMENICUCCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 90 (novanta) giorni di inibizione per il Sig. Filippo DOMENICUCCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1372 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.riFilippo ZANI, Gavino PULINA e Giovanni SERRA e della società PGS PLOAGHE 1994 avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO ZANI, allenatore tesserato per la società P.G.S. Ploaghe 1994 nella stagione sportiva 2018/19, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., all'art. 37 e all'art. 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per avere acconsentito che il signor Gavino Pulina, allenatore dilettante di terza categoria tesserato in qualità di dirigente per la società, svolgesse di fatto il ruolo di tecnico della prima squadra militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria della Sardegna, nel corso di parte della stagione sportiva 2018/19 e più precisamente dalla gara Ploaghe / Montealma del 18.11.2018 fino alla fine del Campionato, pur non essendo costui tesserato per la società in qualità di tecnico e privo comunque di specifica abilitazione;

GAVINO PULINA, allenatore dilettante di terza categoria tesserato in qualità di dirigente della società P.G.S. Ploaghe 1994, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., all'art. 37 e all'art. 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della squadra della società P.G.S. Ploaghe 1994, militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria della Sardegna, nel corso di parte della stagione sportiva 2018/19 e più precisamente dalla gara Ploaghe / Montealma del 18.11.2018 fino alla fine del Campionato, pur non essendo tesserato per tale società in qualità di allenatore e privo comunque di specifica abilitazione; in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per essersi tesserato in qualità di dirigente della società P.G.S. Ploaghe 1994 senza avere presentato domanda di sospensione dall'Albo; in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per non aver provveduto al versamento delle quote dovute per l'iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico;

GIOVANNI SERRA, Presidente della società P.G.S. Ploaghe 1994 all'epoca dei fatti, e per tale ragione legato da rapporto di immedesimazione organica con detta società, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F. e all'art. 44 del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per avere la società da lui rappresentata consentito che il signor Gavino Pulina, allenatore dilettante di terza categoria tesserato per la società in qualità di dirigente, svolgesse di fatto il ruolo di tecnico della squadra militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria della Sardegna, pur senza specifica abilitazione, nel corso di parte della stagione sportiva 2018/19 e più precisamente dalla gara Ploaghe / Montealma del 18.11.2018 fino alla fine del Campionato, al posto del signor Filippo Zani, formalmente tesserato per la società in qualità di allenatore;

P.G.S. PLOAGHE 1994, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal presidente Giovanni Serra, e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai signori Gavino Pulina e Filippo Zani;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Filippo ZANI, Gavino PULINA, Giovanni SERRA, in proprio e nella qualità per conto della società P.G.S. PLOAGHE 1994;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il sig. Filippo ZANI, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gavino PULINA, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SERRA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società P.G.S. PLOAGHE 1994;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 921 pf 18-19 adottato nei confronti del Sig. Roberto GHEZZI e della società A.C SORBOLO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO GHEZZI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C. SORBOLO A.S.D., in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 39, comma 2, delle NOIF, perché sottoscriveva il documento di variazione di tesseramento n. 18071062/A del 31/1/2019, concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenne e "giovane di serie" Jean Christian KOAPPA, unitamente al Presidente della cessionaria A.S. PRO PIACENZA 1919 SRL, sig. Pannella Maurizio, soggetto inibito all'epoca dei fatti e, inoltre, senza accertarsi dell'avvenuta sottoscrizione del medesimo documento di variazione da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa;

A.C. SORBOLO A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al predetto tesserato, suo legale rappresentante all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto GHEZZI e dal Sig. Alfonso Vitrani, nella qualità di dirigente con poteri di rappresentanza, per conto della società A.C. SORBOLO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Roberto GHEZZI, e di € 200 di ammenda per la società A.C. SORBOLO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172 pfi 19-20 adottato nei confronti del Sig. Daniele APRILE e della società ASD CAMPUS EUR, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE APRILE, Presidente e rappresentante legale della società ASD CAMPUS EUR all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10. del C.U. n.1 S.G.S. F.I.G.C. S/S 19/20 del 02/07/19, per aver organizzato per conto della società ASD CAMPUS EUR, raduni per giovani calciatori (nati tra il 2008 ed il 2014), nel mese di giugno 2019, senza aver provveduto a darne formale, preventiva e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. - F.I.G.C. del Lazio, territorialmente competente;

ASD CAMPUS EUR, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele APRILE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della ASD CAMPUS EUR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 7 (sette) giorni di inibizione per il Sig. Daniele APRILE e di € 200,00(duecento/00) di ammenda per la società ASD CAMPUS EUR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1429 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Tamara PASTORI, Dario TEOFANI, e della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY avente ad oggetto la seguente condotta:

TAMARA PASTORI, Presidente della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto statuito dall'art. 106 N.O.I.F. in materia di svincolo di calciatori "non professionisti", per aver, nel corso della stagione sportiva 2018/19, preteso che il Sig. Carlo CASTALDI (all'uopo raggiunto, "sollecitato" e intimato telefonicamente in data 13.12.18), genitore dei calciatori minori di età Edoardo e Giacomo CASTALDI (ambedue nati il 23.01.2004) all'epoca formalmente tesserati per la A.S.D. HONEY SOCCER CITY, effettuasse in favore della Società il preventivo pagamento di una somma di denaro (pagamento poi effettivamente avvenuto nella misura di €. 320,00 pari ad una quota parte dell'annuale importo richiesto dalla Società quale corrispettivo per l'iscrizione e partecipazione alla propria scuola calcio) al fine di veder concessa la lista di "svincolo" ai sopra nominati due calciatori, ovvero, di rendere possibile che gli stessi fossero "sciolti" dal vincolo del tesseramento all'epoca in essere per la Società;

DARIO TEOFANI, Dirigente della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto statuito dall'art. 106 N.O.I.F. in materia di svincolo di calciatori "non professionisti" per aver, nel corso della stagione sportiva 2018/19, preteso che il Sig. Carlo CASTALDI (all'uopo raggiunto, "sollecitato" e intimato telefonicamente in data 13.12.18), genitore dei calciatori minori di età Edoardo e Giacomo CASTALDI (ambedue nati il 23.01.2004) all'epoca formalmente tesserati per la A.S.D. HONEY SOCCER CITY, effettuasse in favore della Società il preventivo pagamento di una somma di denaro (pagamento poi effettivamente avvenuto nella misura di €. 320,00 pari ad una quota parte dell'annuale importo richiesto dalla Società quale corrispettivo per l'iscrizione e partecipazione alla propria scuola calcio) al fine di veder concessa la lista di "svincolo" ai sopra nominati due calciatori, ovvero, di rendere possibile che gli stessi fossero "sciolti" dal vincolo del tesseramento all'epoca in essere per la Società;

A.S.D. HONEY SOCCER CITY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti addebitabili ai loro tesserati sopra citati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Dario TEOFANI e Tamara PASTORI in proprio e, in qualità del legale rappresentante, per conto della A.S.D. HONEY SOCCER CITY;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Tamara PASTORI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Dario TEOFANI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. HONEY SOCCER CITY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli